

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 gennaio 2023, n. 9
Art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.. Trasferimento dell'accreditamento istituzionale della struttura ambulatoriale specialistica "Studio Oculistico Dott. Vendola Vincenzo" ubicato in Ruvo di Puglia (BA) alla via dell'Aquila 47/49, per trasferimento della titolarità dall'autorizzazione all'esercizio dalla ditta individuale "Studio Oculistico Dott. Vendola Vincenzo" alla società "Horus STP S.r.l."

II DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 334 del 13/12/2021 di proroga dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità.

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O *"Definizione procedure specialistica ambulatoriale"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

L'art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce che *"L'autorizzazione all'esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile."*

L'art. 24, comma 5 della medesima legge dispone che *"Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell'accreditamento in capo al nuovo titolare."*

Lo Studio medico di Oculistica del Dott. Vincenzo Vendola ubicato in Ruvo di Puglia (BA) alla Via dell'Aquila, 47, P. IVA 01270810722, risulta accreditato ex art. 12, comma 3 bis della L.R. n. 4/2010, per l'attività specialistica

ambulatoriale di Oculistica (codice regionale 676087).

Con Pec del 5 Maggio 2021 acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/7977 del 13/05/2021, ad oggetto *“trasferimento titolarità struttura accreditata Dott. Vendola”*, il dott. Gaetano Paolo Calabrese, per conto del Dott. Vincenzo Vendola, ha rappresentato: *“(…) l’avvenuto trasferimento di titolarità dell’autorizzazione sanitaria (in allegato) per quanto concerne lo studio Dott. Vendola, passato alla società HORUS S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE (...) al fine di trasferire l’accreditamento come indicato dalla LEGGE REGIONALE 2 maggio 2017, n. 9 art. 24 comma 5.”*, allegandovi l’Autorizzazione Sanitaria prot. 5027 del 04/03/2021 con cui il Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia ha rappresentato quanto segue:

“ Premesso che, in data 15.02.2021, è stata rilasciata da questo Comune al Dr. VENDOLA Vincenzo (...) l’autorizzazione sanitaria, per l’apertura e l’esercizio in Ruvo di Puglia, alla Via Dell’Aquila n.47, di uno studio medico per la sola esecuzione di visite specialistiche della branca oculistica;

Vista l’istanza inoltrata, in data 18.02.2021 ed acquisita in pari data al protocollo generale del Comune al n.3797, dal sunnominato Dr. Vendola Vincenzo, con la quale fa istanza di procedere alla voltura della succitata autorizzazione sanitaria in capo alla Società avente ragione sociale “HORUS S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE”, con sede legale in Ruvo di Puglia in Via Dell’Aquila n. 47/49, C.F. e Partita I.V.A. n. 08073590724, di cui è Amministratore Unico;

Vista la documentazione all’uopo prodotta e costituita da:

- *Copia atto costitutivo della Società – Repertorio n.61104 – Raccolta n.18558 del 16.09.2017, a firma del Dr. Salvatore Pantaleo, Notaio in Putignano, registrato a Gioia del Colle il 03.10.2017 – 9279 Serie 1T;*
- *copia del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. e/o codice fiscale della Società;*
- *copia del certificato di iscrizione della Società alla C.C.I.A.A. di Bari con posizione REA n. BA-602433 del 06.10.2017, nonché l’oggetto sociale della medesima;*

Preso atto di quanto dichiarato in seno alla richiesta dal Dr. Vendola Vincenzo che nulla è variato rispetto alle condizioni oggettive che hanno dato luogo e consentito il rilascio dell’autorizzazione sanitaria di cui si richiede la voltura;

Vista la documentazione agli atti d’ufficio, acquisita a seguito del rilascio dell’autorizzazione sanitaria del 15.02.2021, nonché la normativa di legge a valenza nazionale, regionale e locale disciplinate la materia e che, in questa circostanza, si richiama integralmente;

Rilevato che l’attività di che trattasi verrà esercitata nella medesima struttura di cui al provvedimento di assenso innanzi richiamato da diverso soggetto giuridico (HORUS S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE) in luogo del precedente titolare/individuale (Dr. Vendola Vincenzo),

PRENDE ATTO

e, conseguenzialmente, AUTORIZZA la Società avente ragione sociale “HORUS S.R.L. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE” – C.F. e Partita I.V.A. n. 08073590724 – con sede legale in Ruvo di Puglia in Via Dell’Aquila n.47/49, ad esercitare l’attività di “STUDIO MEDICO PER LA SOLA ESECUZIONE DI VISITE MEDICHE DELLA BRANCA OCULISTICA”, nell’immobile di piano terra ubicato in Ruvo di Puglia in Via Dell’Aquila n.47, sotto la direzione e responsabilità sanitaria del Dr. Vendola Vincenzo, innanzi compiutamente generalizzato, nonché Amministratore Unico della Società.

Il presente provvedimento è da allegarsi all’autorizzazione sanitaria del 15.02.2021 rilasciata al Dr. Vendola Vincenzo per costituirne parte integrante e in premessa più volte richiamata.”.

Con nota prot. AOO_183/11053 del 07/07/21 ad oggetto *“Trasferimento titolarità struttura accreditata Dott. Vendola”*. INVITO INTEGRAZIONE DOCUMENTALE.”, trasmessa a mezzo Pec al legale rappresentante della società *“Horus S.r.l. Semplificata Unipersonale”*, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

“Con riferimento al procedimento di trasferimento di titolarità dell’accreditamento della struttura di specialistica ambulatoriale de qua, dalla ditta individuale “Dott. Vendola” alla società “Horus S.r.l. Semplificata

Unipersonale”, premesso che la L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private” e s.m.i. dispone:

- all’art. 9, comma 2 che “L’autorizzazione all’esercizio, unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone, può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell’ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l’insussistenza in capo all’altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 2112 del codice civile.”;
- all’art. 24, comma 5 che “Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi dell’articolo 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell’accreditamento in capo al nuovo titolare.”;

considerato che:

- il trasferimento dell’azienda da impresa individuale a S.r.l. (anche unipersonale) può avvenire attraverso la costituzione di una società ai sensi dell’art. 2463 c.c. ed il contestuale o successivo atto di autonomia privata previsto dal sopra riportato art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ovvero il conferimento (in questo caso, previa perizia giurata ai sensi dell’art. 2465 c.c. da parte di un perito iscritto nell’albo dei revisori contabili, allegata all’atto costitutivo) oppure la cessione del ramo d’azienda/del complesso aziendale dall’impresa individuale nella/alla medesima società;
- dalla lettura dell’autorizzazione all’esercizio, peraltro, non risulta menzionato il conferimento/la cessione del ramo d’azienda/del complesso aziendale (della struttura di specialistica ambulatoriale, nel caso di specie), dal Dr. Vincenzo Vendola nella/alla società “Horus S.r.l. Semplificata Unipersonale”;

considerato altresì che la L.R. n. 8/2004 e s.m.i. prevedeva, all’art. 19, commi 2 e 5, che:

- “2. Gli studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, per i quali la precedente normativa non prevedeva l’autorizzazione all’esercizio, già operanti al 15 ottobre 2002, data di pubblicazione della Delib. G.R. 30 settembre 2002, n. 1412, sono provvisoriamente autorizzati, nel rispetto di quanto previsto ai commi successivi.”;
- “5. Le strutture private già autorizzate ai sensi della normativa vigente, per continuare a svolgere le attività, devono presentare, entro il 31 dicembre 2005 domanda di conferma dell’autorizzazione con impegno alla realizzazione dei requisiti entro i termini di cui al comma 3.”;

atteso che con istanza del 26.11.2004 ad oggetto “Domanda di conferma autorizzazione sanitaria (all’art. 19, comma 5 della Legge regionale n.8 del 28.05.2004)” trasmessa con raccomandata A.R. del 27.11.2004, agli atti della scrivente con prot. n. 32037 del 02/12/2004, il Dr. Vincenzo Vendola, in qualità di “(...) titolare dello STUDIO PROFESSIONALE transitoriamente ACCREDITATO sito in Ruvo di Puglia alla via Dell’Aquila n.47, per il quale è in possesso dell’autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco di Ruvo di Puglia”, ha chiesto “la CONFERMA DELL’AUTORIZZAZIONE SANITARIA in ottemperanza all’art. 19, comma 5 della Legge regionale n.8 del 28.05.2004, con impegno alla realizzazione dei requisiti entro i termini di cui al comma 3 dell’art. 19 della Legge regionale sopradetta, decorrenti dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’art.3 comma 1 lettera a).”;

ai fini del trasferimento di titolarità dell’accreditamento, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dalla ditta individuale “Dott. Vendola” alla società “Horus S.r.l. Semplificata Unipersonale”, si invita la S.V. a trasmettere:

- istanza di trasferimento dell’accreditamento per trasferimento della titolarità dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L. R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., a firma del legale rappresentante della società “Horus S.r.l. Semplificata Unipersonale”;

- copia dell'atto costitutivo della Società "Horus S.r.l. Semplificata Unipersonale";
- alla scrivente Sezione ed al Comune di Ruvo di Puglia copia dell'atto notarile di trasferimento di titolarità (tramite conferimento o cessione), dal Dr. Vincenzo Vendola alla società "Horus S.r.l. Semplificata Unipersonale", della struttura di specialistica ambulatoriale oculistica ubicata in Ruvo di Puglia alla Via Dell'Aquila n. 47, all'uopo si evidenzia che qualora non sia già stato effettuato il conferimento/la cessione della struttura de qua nella/alla società "Horus S.r.l. Semplificata Unipersonale", trattandosi di un presupposto necessario ai fini del trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio, la S.V. dovrà richiedere al Comune di Ruvo di Puglia di sostituire o integrare l'Autorizzazione Comunale all'esercizio n. prot. 5027 del 04/03/2021 e quindi trasmettere l'autorizzazione aggiornata alla scrivente;
- visura camerale della C.C.I.A di Bari relativa alla società "Horus S.r.l. Semplificata Unipersonale";
- copia dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Comune di Ruvo di Puglia al Dr. Vincenzo Vendola in data 15.02.2021; si osserva, a tal proposito, che quest'ultima non può essere configurata quale autorizzazione all'esercizio/apertura di una nuova struttura, bensì quale aggiornamento dell'autorizzazione già in capo, di fatto (ovvero, anche in assenza di un formale provvedimento di rilascio dell'autorizzazione comunale a seguito dell'istanza di conferma ai sensi dell'art. 19, comma 5 della L.R. 8/2004, sopra riportata) al Dr. Vendola per la struttura di Ruvo di Puglia - Via Dell'Aquila n. 47, atteso che trattasi di struttura transitata in regime di accreditamento istituzionale già a far data dal 01.01.2011 (ex lege ai sensi dell'art. 12, comma 3bis della L.R. n. 4/2010 e s.m.i., in quanto "in convenzione" al 31.12.1993);
- autocertificazione, a firma del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa la permanenza dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti del legale rappresentante, degli amministratori nonché dei soci titolari di quote superiori al 20%, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- autocertificazione antimafia resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- copia dell'ultimo contratto sottoscritto dal Dr. Vendola Vincenzo con la ASL BA per l'acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali.".

Con Pec del 23/03/22 ad oggetto: "integrazione documentale per trasferimento titolarità struttura dott. Vendola" ed acquisita con prot. n. AOO_183/5680 del 06/04/22, il dottor Vendola ha trasmesso alla scrivente Sezione:

- "ISTANZA DI TRASFERIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO" a firma del legale rappresentante della società "Horus S.r.l. Semplificata Unipersonale" con cui ha chiesto "il trasferimento dell'attività individuale da Studio Oculistico Dott. Vendola Vincenzo alla società Horus s.r.l. ai sensi dell'art. 24, comma 5 della L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i.";
- "COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA UNIPERSONALE Repertorio n. 61104 Raccolta n. 18558 registrato a Gioia del Colle il 03/10/2017 n. 9279 Serie 1T" redatto dal Notaio Salvatore Pantaleo;
- "AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA PERSONE FISICHE" a firma del legale rappresentante;
- "Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali da parte di Professionisti e strutture Sanitarie Private in regime di accreditamento istituzionale per l'intero anno 2021" stipulato dall'ASL BA con il Dottor Vincenzo Vendola per "Branca a visita - Oculistica";
- "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE" con la quale il Dottor Vendola "DICHIARA in qualità di legale rappresentante della "HORUS s.r.l.s." che permangono i requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici, strutturali, tecnologici ed organizzativi";
- "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE" con la quale il Dottor Vendola "DICHIARA l'assenza di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva (...);
- Documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;

- Verbale di Assemblea registrato il 07/03/2022 n. 9915 Serie 1T con allegata relazione di stima di conferimento di beni e statuto della società "Horus S.r.l.";
- Visura della C.C.I.A.A. di Bari della società "Horus S.r.l."

Con nota protocollo AOO_183/8519 del 28/06/22 ad oggetto "*Trasferimento titolarità struttura accreditata Dott. Vendola*". CHIARIMENTI ED ULTERIORE INVITO INTEGRAZIONE DOCUMENTALE." inviata a mezzo Pec, la scrivente Sezione ha reiterato l'invito al legale rappresentante della Horus S.T.P. S.r.l. Unipersonale a trasmettere:

"

- *copia dell'atto notarile di trasferimento di titolarità, (tramite cessione dell'attività professionale), dallo "Studio oculistico Dott. Vendola Vincenzo" alla società "Horus S.T.P. S.r.l. Unipersonale", della struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica ubicata in Ruvo di Puglia alla Via Dell'Aquila n. 47/49 da trasmettere altresì al Comune di Ruvo di Puglia;*
- *l'autorizzazione Comunale all'esercizio aggiornata con riferimento all'atto di autonomia privata con il quale è trasferita la titolarità della struttura ambulatoriale dallo "Studio oculistico Dott. Vendola Vincenzo" alla società "Horus S.T.P. S.r.l. Unipersonale".*

Con Pec del 25/07/22, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/9797 del 02/08/22, il Dott. Vincenzo Vendola ha trasmesso il provvedimento del prot. n. 0015438/22 (c_b645-AOO5-REG_UNICO_PROT - 25/07/2022 10:06:38-0015438) del 22/07/22, con il quale il Responsabile del Servizio AA.PP. e S.U.A.P del Comune di Ruvo di Puglia ha rappresentato quanto segue:

"Premesso che in data 15.02.2021 è stata rilasciata da questo Comune al Dr. VENDOLA Vincenzo, nato a (omissis) e residente in (omissis) in (omissis), C.F. "(omissis) - Partita IV.A. n 01270810722, l'autorizzazione sanitaria per l'apertura l'esercizio in Ruvo di Puglia, alla Via Dell'Aquila n.47, di uno studio medico per la sola esecuzione di visite specialistiche della branca oculistica;

Considerato che in data 02.03.2021 (prot.n. 5027) è stata rilasciata da questo Comune alla società Horus s.r.l. società unipersonale, l'autorizzazione sanitaria per l'apertura e l'esercizio di uno studio medico per la sola esecuzione di visite specialistiche della branca oculistica, società avente sede legale in Ruvo di Puglia (BA) alla vin Dell'Aquila 47/49 (Registro Imprese di Bari REA-BA602433 e codice fiscale e Partita IVA 08073590724), il cui Amministratore Unico e Direttore Sanitario è il Dott. Vendola Vincenzo a conclusione del procedimento amministrativo di voltura della precedente autorizzazione (del 15.02.2021) in capo al predetto soggetto societario,

Vista l'istanza inoltrata ed acquisita in data 19/07/2022 al protocollo generale del Comune al n.15077/2022, dal sunnominato Dr. Vendola Vincenzo, con la quale fa istanza di procedere alla voltura della succitata autorizzazione sanitaria attualmente in capo alla Società avente ragione sociale "HORUS SRL. SEMPLIFICATA UNIPERSONALE", con sede legale in Ruvo di Puglia in Via Dell'Aquila n.47/49, C.F. e Partita LV.A. n.08073590724, di cui è Amministratore Unico;

Preso atto della nota (prot.n. AOO_183/8519 del 28/06/2022) prodotta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia (Sezione Accreditamenti e Qualità), per conoscenza al Comune di Ruvo di Puglia (e per competenza alla Horus Srl), nella quale si rimarca che il trasferimento di titolarità dell'esercizio e del successivo accreditamento regionale, deve essere subordinato alla trascrizione di atto notarile di trasferimento della titolarità della struttura ambulatoriale in capo alla Società "Horus S.T.P. S.r.l. Unipersonale" e, al rilascio dell'Autorizzazione Comunale all'esercizio professionale aggiornata con identico trasferimento di titolarità;

Vista la documentazione all'uopo prodotta in merito all'istanza prot.n. 15077/2022 e costituita da:

- *copia dell'atto notarile del Verbale di Assemblea della Società Repertorio n.69457 - Raccolta*

n.23684, a firma del Dr. Salvatore Pantaleo Notaio in Putignano, documentazione registrata a Bari il 11/07/2022-n.32804 Serie IT, ed allegato lo Statuto Societario; copia del certificato di attribuzione del numero di partita 1.V.A. c/o codice fiscale della Società;

- copia del certificato di iscrizione della Società alla C.C.I.A.A. di Bari con posizione REA n. BA-602433 del 06.10.2017, nonché l'oggetto sociale della medesima;

Preso atto di quanto dichiarato in seno all'istanza (prot.n. 15077/2022) dal Dr. Vendola Vincenzo che nulla è variato rispetto alle condizioni oggettive che hanno dato luogo e consentito il rilascio dell'autorizzazione sanitaria in capo alla Horus s.r.l. società unipersonale;

Vista la documentazione agli atti d'ufficio, già acquisita per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria del 02/03/2021, protocollo n. 5027 del 04/03/2021, nonché la normativa di legge a valenza Nazionale e Regionale disciplinante la materia;

Rilevato che l'attività in oggetto verrà esercitata nella medesima struttura ambulatoriale di cui al provvedimento di assenso (del 02.03.2021 in capo alla Horus s.r.l. società unipersonale) innanzi richiamato dal soggetto giuridico (HORUS Società tra professionisti S.R.L.", in acronimo HORUS STP S.r.l.), di cui legale rappresentante, socio unico e Direttore Sanitario con durata illimitata il Dr. Vendola Vincenzo;

Visto il Regolamento Regionale Puglia 5/2020;

Visto la Legge Regionale Puglia 9/2017;

Visti gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/200;

Richiamato il provvedimento sindacale prot. 22347 del 29/10/2021 di conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio Attività Produttive e SUAP;

AUTORIZZA

la Società avente ragione sociale "HORUS Società tra professionisti S.R.L.", in acronimo HORUS STP S.r.l.,-C.F. e Partita IVA 08073590724, Numero REA BA-602433, con sede legale in Ruvo di Puglia in via Dell'Aquila n.47/49, ad esercitare l'attività, di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2, della L.R. n.9/2017 e s.m.i., di "STUDIO MEDICO EROGANTE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE (OCULISTICA) IN REGIME AMBULATORIALE" nell'immobile di piano terra ubicato in Ruvo di Puglia in via Dell'Aquila n.47/49, sotto la direzione e responsabilità sanitaria del Dr. Vendola Vincenzo, innanzi compiutamente generalizzato, nonché socio unico e legale rappresentante della società.";

- l'atto notarile del Verbale di Assemblea della Società Repertorio n.69457 - Raccolta n.23684, a firma del Dr. Salvatore Pantaleo Notaio in Putignano, documentazione registrata a Bari il 11/07/2022-n.32804 Serie IT:

"VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il otto luglio duemilaventidue, in Putignano, nel mio studio in via Don Minzoni n. 17 Dinanzi a me dott. Salvatore Pantaleo Notaio in Putignano, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bari, è presente:

VENDOLA dr. Vincenzo, (...), cittadino italiano, domiciliato ove appresso per la carica, nella qualità di Amministratore Unico, legale rappresentante e socio unico della "HORUS S.R.L.", società unipersonale, con sede legale in Ruvo di Puglia (BA), alla via dell'Aquila nn. 47/49, iscrizione al Registro Imprese di Bari, codice fiscale e Partita IVA n. 08073590724 REA BA 602433, capitale sociale euro 31.500,00 (trentunomilacinquecento virgola zero zero) interamente versato, società italiana.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo luogo e giorno si è riunita l'Assemblea della società sud detta, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso, e mi invita a far constatare da pubblico verbale le risultanze dell'Assemblea e le delibere che la stessa sarà per adottare.

Al che aderendo io Notaio dó atto di quanto segue: ai sensi dello statuto assume la presidenza dell'assemblea il dott. Vendola Vincenzo, che constata:

- *la presenza dell'intero capitale sociale portato dal socio unico esso medesimo per euro 31.500,00 (trentunomilacinquecento virgola zero zero);*
- *che è presente l'organo amministrativo in persona di esso comparente quale Amministratore Unico;*
- *- che la società non ha Organo di Controllo; che la presente assemblea è costituita in forma totalitaria ed idonea a deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO*

1. Modifica dell'oggetto sociale con la previsione della attività tra professionisti, e adozione del nuovo testo di statuto sociale.

(...)

Precisando che la STP può prevedere anche la forma unipersonale, il Presidente propone l'adozione del nuovo testo di statuto sociale, ed in particolare la modifica degli articoli statutari relativi:

- *alla denominazione sociale (articolo 1),*
- *alla sede sociale (articolo 2),*
- *all'oggetto sociale (articolo 5),*
- *al capitale sociale (articolo 6),*
- *al trasferimento delle quote (articolo 10), (...).*

Il Presidente infine precisa che con atto per medesimo notaio in data 3 marzo 2022 rep. 68747/23267 fu effettuato il conferimento in natura dei beni strumentali dello studio medico "oculistico" - iscrizione Albo medici ed Odontoiatri della Prov. di Bari n. 5951, Struttura Privata Accreditata giusta Convenzione di accreditamento ASL firmata tra il dott. Vincenzo Vendola e il Direttore Generale ASL Bari in date 6 maggio 16 giugno 2017 (codice regionale n.676087), relativi all'attività sanitaria specialistica ambulatoriale oculistica, condotta dal dott. Vendola Vincenzo in Ruvo di Puglia, alla via Dell'Aquila n. 47/49, P.IVA 01270810722, oggetto di Deliberazione Dg ASL Ba/ n. 1663 del 29 settembre 2021, notificata a mezzo PEC in data 30 settembre 2021, con cui l'ASL ha dato esecuzione a quanto disposto dalla Regione Puglia al punto 5 della DGR n. 350 del 8 marzo 2021, così come trasfuso della Deliberazione/DG ASL BA n. 609 del 12 aprile 2021, nonché nel comma 5 dell'art. 1 dell'accordo contrattuale per l'anno 2021 sottoscritto dalla Struttura Privata VENDOLA dr. Vincenzo. In ultimo il Dr. Vendola Vincenzo fu nominato Direttore Sanitario con durata illimitata. L'assemblea composta da unico socio all'unanimità di voti espressi per appello nominale

DELIBERA - di approvare le modifiche proposte, onde modificare la società in una STP (società tra professionisti) con la denominazione "HORUS società tra professionisti S.R.L." in acronimo Horus STP srl ().".

Con Pec del 06/10/2022, acquisita con prot. n. AOO_183/12970 del 11/10/22, il dott. Vincenzo Vendola ha trasmesso alla scrivente Sezione la lettera stilata in data 05/10/200 con la quale in Notaio Salvatore Pantaleo ha integrato l'atto notarile di trasferimento di titolarità tramite cessione dell'attività professionale dallo "Studio oculistico Dott. Vendola Vincenzo" alla società "Horus S.T.P. S.r.l. Unipersonale", della struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica ubicata in Ruvo di Puglia alla Via Dell'Aquila n. 47/49.

Per tutto quanto innanzi rappresentato,

si propone di disporre, ai sensi dell'art 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il trasferimento dell'accREDITAMENTO istituzionale dello studio medico di oculistica del Dott. Vincenzo Vendola ubicato in Ruvo di Puglia (BA) alla via dell'Aquila 47/49, per trasferimento della titolarità dall'autorizzazione all'esercizio dalla ditta individuale

“Studio Oculistico Dott. Vendola Vincenzo” alla società “Horus STP S.r.l.” con decorrenza 22/07/2022, data dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata dal Comune di Ruvo di Puglia con Prot. n. 0015438/2022, e con la precisazione che:

- l’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accreditamento di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i. e n. 16/2019;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società “Horus STP S.r.l.”, *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell’apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell’accreditamento”* dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;
- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

DETERMINA

- di disporre, ai sensi dell'art 24, comma 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il trasferimento dell'accREDITAMENTO istituzionale dello studio medico di oculistica del Dott. Vincenzo Vendola ubicato in Ruvo di Puglia (BA) alla via dell'Aquila 47/49, per trasferimento della titolarità dall'autorizzazione all'esercizio dalla ditta individuale "Studio Oculistico Dott. Vendola Vincenzo" alla società "Horus STP S.r.l." con decorrenza 22/07/2022, data dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dal Comune di Ruvo di Puglia con Prot. n. 0015438/2022, e con la precisazione che:
 - l'accREDITAMENTO è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di accREDITAMENTO di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i. e n. 16/2019;
 - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società "Horus STP S.r.l.", *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITAMENTO"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*;
 - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITAMENTO, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITAMENTO. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accREDITANTE."*
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della Società "Horus STP srl", alla via dell'Aquila 47/49. – Ruvo di Puglia (BA) Pec: vendola.vincenzo@pec.omceo.bari.it;
 - al Direttore Generale dell'ASL BA;
 - al Dirigente U.O.G.R.C. dell'ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia (BA).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 12 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Responsabile P.O.
(Irene Vogiatzis)

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Elena Memeo)